A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Codice civile – Obbligo per gli amministratori di imprese di comunicare la propria PEC al registro delle imprese – Proroga

Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ha posticipato al 31 dicembre 2025 (in precedenza 30 giugno) il termine entro il quale le imprese già costituite e iscritte nel registro delle imprese prima dell'1 gennaio 2025 devono comunicare il domicilio digitale del relativo amministratore; come è noto, tale obbligo è stato disposto dalla *Legge di Bilancio 2025* (art.1 c.860 della L.n.207/2024) e il MIMIT nel marzo scorso ha fornito i necessari chiarimenti relativi ai destinatari dell'obbligo, alle condizioni di ammissibilità dell'indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l'eventuale inadempimento; si rammenta inoltre che le imprese costituite successivamente all'1 gennaio 2025 (nonché quelle che pur sulla base di un atto costitutivo con data antecedente presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente) devono adempiere all'obbligo in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese – Nota MIMIT n.127654 del 25.6.2025.

Rif. 75 – 2025

☼☼☼

mimit.AOO_STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0127654.25-06-2025

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA
DIVISIONE VI 'SISTEMA CAMERALE'

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
PER IL TRAMITE DI UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

e, per conoscenza:

ALL' UFFICIO DI GABINETTO
gabinetto@pec.mise.gov.it

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ON.LE MASSIMO BITONCI
segreteria.bitonci@mise.gov.it

AL DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
dip.stev@pec.mimit.gov.it

OGGETTO: **Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Introduzione dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.**

Differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025.

Con nota prot. n. 43836 del 12 marzo u.s., questa Direzione Generale ha inteso fornire primi orientamenti interpretativi e chiarimenti, al fine di indirizzare al Sistema camerale indicazioni operative per una corretta ed efficace applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore in seno alla legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'esigenza traeva origine dal non perfetto coordinamento della nuova disciplina concernente l'estensione agli amministratori di imprese costituite in forma societaria dell'obbligo di iscrizione del proprio domicilio digitale nel registro delle imprese con il complessivo contesto normativo in cui essa era stata inserita dal legislatore.

In considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero *medio termine* emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla *ratio* delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale.

Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.

Come noto, nella richiamata ministeriale del 12 marzo scorso erano esposte in merito le seguenti considerazioni.

Premessa l'indubbia applicazione della norma di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 207 del 2024 sia alle imprese costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia alle imprese alla medesima data già costituite, si rilevava l'assenza di un espresso termine di adempimento, non determinato dal legislatore né altrimenti rintracciabile per via interpretativa se non mediante ricorso alla ordinaria disciplina in materia di entrata in vigore delle disposizioni legislative, di cui all'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Valutata pertanto la opportunità di individuare un termine che consentisse una «*legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari*», nonché «*alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo*», questa Direzione Generale procedeva dunque, in un'ottica di semplificazione dell'onere e di *favor* per le imprese chiamate all'adempimento, ad individuare un termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell'obbligo, fissandolo alla data del 30 giugno 2025.

Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data così individuata genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025.

In merito, anche tenuto conto delle interlocuzioni con gli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro e con gli Uffici del Sottosegretario di Stato con delega, al fine di consentire una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo, al contempo

curandone un contemperamento con le esigenze esposte dal mondo professionale e imprenditoriale, si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025.

Rimangono allo stato immodificate e qui confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n. 43836 del 12 marzo u.s..

Si invitano le Camere di commercio destinatarie della presente a voler dare seguito alle indicazioni complessivamente fornite da questa Direzione Generale, curando la corretta diffusione dell'informazione presso le imprese.

Della presente nota sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di apposita nota informativa sul sito istituzionale del Ministero.

Si ringrazia il Sistema camerale per la collaborazione istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Giulio Mario DONATO

Firmato digitalmente da: Giulio Mario Donato
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 25/06/2025 11:24:20